

Sent. n. 15/2025 pubbl. il 10/03/2025
Rep. n. 17/2025 del 10/03/2025



Liquidazione Controllata
N. 7/2025

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott. Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6/2025 Rg. avviato su domanda di
LUCA GIAMPRINI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 04.02.2025 LUCA GIAMPRINI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente non esercita attività di impresa (l'impresa, fallita, è stata cancellata nel 2019) sicché non è ora assoggettabile a liquidazione giudiziale, a



liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre due milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 20 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

(-) merita precisare, a scanso di futuri equivoci, che, in ordine alle spese prededucibili e anche alla luce del cd correttivo-ter, il compenso dell'OCC e del liquidatore è da ritenere tendenzialmente unitario (vd. art. 275 co. 3 cod. crisi) e che il mero compenso dell'advisor non può essere inserito tra le prededuzioni ora indicate dall'art. 6 cod. crisi;

(-) l'apertura del procedimento determina l'operatività dell'art. 150 cod. crisi;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Luca Giamprini nato a Pesaro il 18.08.1977 ed ivi residente in Strada Dell'Altarelllo n. 22;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatrice la dott.ssa Vanessa Bernardi, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



Sent. n. 15/2025 pubbl. il 10/03/2025
Rep. n. 17/2025 del 10/03/2025

- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) dispone la prenotazione a debito del presente provvedimento ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 25.02.2025

Il Giudice est.
Lorenzo Pini



Il Presidente
Davide Storti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO
Pesaro, li 10 MAR 2025 di registrazione

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitali Romina)

